



COMUNE DI
CASCIANA TERME LARI

REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 56 del 30.11.2015

INDICE

Capo I - DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 - Disciplina della polizia urbana
- Art. 2 - Vigilanza per l'applicazione delle norme di polizia urbana
- Art. 3 - Autorizzazioni, licenze e concessioni

Capo II - DEL SUOLO PUBBLICO

- Art. 4 - Occupazione di suolo pubblico
- Art. 5 - Collocamento di tavoli, sedie, vasi ecc. sul suolo pubblico
- Art. 6 - Autorizzazioni per l'accesso nelle zone a traffico limitato
- Art. 7 - Rilascio di autorizzazioni in deroga e modalità delle operazioni di carico e scarico merci
- Art. 8 - Obblighi degli occupanti suolo pubblico
- Art. 9 - Commercio ed altre attività ambulanti
- Art. 10 - Tende
- Art. 11 - Insegne, vetrine e pubblicità luminosa
- Art. 12 - Divieto di giochi su suolo pubblico

Capo III - PULIZIA DEI CENTRI ABITATI

- Art. 13 - Disposizioni di carattere generale
- Art. 14 - Pulizia dei portici, dei cortili, delle scale e dei terreni
- Art. 15 - Trasporto di materiale di facile dispersione
- Art. 16 - Divieto di lavaggio e riparazione di veicoli
- Art. 17- Pulizia delle vetrine
- Art. 18 - Divieto di lancio di volantini
- Art. 19 - Spargimento liquami

Capo IV – DECORO DEI CENTRI ABITATI

- Art. 20 - Manutenzione degli edifici
- Art. 21 - Collocamento di cartelli ed iscrizioni
- Art. 22 - Collocamento di targhe o lapidi commemorative
- Art. 23 - Collocamento di oggetti vari
- Art. 24 - Depositi in proprietà private
- Art. 25 - Spolveramento di panni e tappeti
- Art. 26 – Rifiuti
- Art. 27 - Viali e giardini pubblici
- Art. 28 - Vasche e fontane
- Art. 29 - Edifici e impianti di pubblico interesse

Capo V - QUIETE PUBBLICA

- Art. 30 - Esercizio di mestieri, arti ed industrie

- Art. 31 - Rumori nelle abitazioni private
- Art. 32 - Divieto di schiamazzi nelle vie e piazze
- Art. 33 - Televisori, radio, videogiochi

Capo VI – DETENZIONE DI ANIMALI

- Art. 34 - Disposizioni e divieti generali
- Art. 35 - Maltrattamento di animali
- Art. 36 - Pulizia di luoghi e locali pubblici dalle deiezioni di animali
- Art. 37 - Disturbo da animali
- Art. 38 - Cani
- Art. 39 - Gatti

Capo VII - NORME DI SICUREZZA NEGLI ABITATI

- Art. 40 - Uso di fiamma libera
- Art. 41 - Accensione di polveri, liquidi infiammabili e fuochi artificiali
- Art. 42 - Tetti, cornicioni e canali di gronda degli edifici
- Art. 43 - Manutenzione di aree di pubblico transito

Capo VIII - ACCERTAMENTI, SANZIONI E DISPOSIZIONI FINALI

TITOLO I MODALITA' DEGLI ACCERTAMENTI

- Art. 44 - Accertamenti
- Art. 45 - Pagamento in misura ridotta
- Art. 46 - Modalità del ricorso

TITOLO II SANZIONI AMMINISTRATIVE ACCESSORIE

- Art. 47 - Sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo di ripristino dello stato dei luoghi
- Art. 48 - Sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo di compiere di una determinata attività
- Art. 49 - Sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo di sospendere una determinata attività
- Art. 50 - Osservanza di altre disposizioni e dei regolamenti comunali
- Art. 51 - Efficacia del Regolamento

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1

DISCIPLINA DELLA POLIZIA URBANA

1. La polizia urbana è disciplinata dal presente regolamento e dagli altri riguardanti materie speciali ad essa attinenti.
2. Le norme che disciplinano la polizia urbana per gli spazi e luoghi pubblici, sono estese agli spazi e luoghi privati soggetti a servitù di uso pubblico ed aperti al pubblico.
3. L'osservanza delle norme del presente Regolamento è obbligatoria per tutti coloro che si trovano anche temporaneamente nel territorio del Comune.
4. Oltre alle norme contenute o comunque richiamate nel presente regolamento dovranno essere osservate le singole disposizioni emanate dall'Autorità Comunale per situazioni contingenti relative agli ambiti materiali di cui ai commi precedenti ed i relativi ordini emessi dagli addetti che svolgono funzione di vigilanza ai sensi del successivo articolo e dagli altri uffici comunali incaricati, limitatamente alle relative competenze, in esecuzione delle stesse.

ART. 2

VIGILANZA PER L'APPLICAZIONE DELLE NORME DI POLIZIA URBANA

1. Il compito di far osservare le norme e le disposizioni contenute nel presente regolamento è affidato alla Polizia Locale cui sono demandate anche le mansioni inerenti l'esercizio delle funzioni di polizia amministrativa in materia di pubblica sicurezza, secondo quanto previsto dal secondo comma dell'art. 19 del D. P. R. 24 luglio 1977, n. 616.
2. Il Sindaco può con provvedimento motivato abilitare altro personale dipendente del Comune, o comandato presso lo stesso, all'esercizio delle funzioni di accertamento di cui al comma 1 con riferimento alle materia specificatamente individuate nell'atto di nomina. I soggetti autorizzati devono essere muniti di un apposito documento di riconoscimento che attesti l'abilitazione all'esercizio delle funzioni loro attribuite.

ART. 3

AUTORIZZAZIONI, LICENZE E CONCESSIONI

1. Salvo quanto in esse espressamente stabilito, le autorizzazioni, licenze, concessioni, ecc. si

intendono sempre accordate:

- a) personalmente al titolare;
 - b) senza pregiudizio dei diritti dei terzi;
 - c) con l'obbligo per il titolare di riparare tutti i danni derivanti dall'esecuzione di quanto autorizzato e di tenere sollevato il Comune da qualsiasi azione intentata da terzi per il fatto dell'autorizzazione, licenza o concessione data;
 - d) con facoltà all'Amministrazione, per motivi di pubblico interesse, di imporre in ogni tempo nuove condizioni, di sospendere o revocare il provvedimento rilasciato senza obbligo di corrispondere alcuna indennità o compenso.
2. Le domande di concessione o di autorizzazione di cui agli articoli del presente regolamento, dovranno essere redatte in carta semplice, secondo le modalità stabilite dal presente regolamento.
 3. E' facoltà del responsabile di struttura organizzativa di massima dimensione competente per materia, di rilasciare autorizzazione in deroga agli obblighi e divieti imposti col presente regolamento in situazioni eccezionali o di comprovata necessità, disponendo in essa le condizioni atte comunque a garantire l'igiene, la sicurezza ed il decoro.

CAPO II - DEL SUOLO PUBBLICO

ART. 4

OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO

1. Ogni occupazione di suolo pubblico è autorizzata dall'Amministrazione Comunale nel rispetto dei limiti e con le modalità stabilite, dalla legge, dall'apposito regolamento in materia e dal presente regolamento.

ART. 5

COLLOCAMENTO DI TAVOLI, SEDIE, VASI ECC. SUL SUOLO PUBBLICO

1. Quando autorizzata, l'occupazione di marciapiedi o banchine con tavoli, sedie, ecc. deve essere effettuata con materiali solidi e di aspetto decoroso che devono essere mantenuti tali per tutta la durata dell'occupazione.
2. L'agente accertatore intima al proprietario di provvedere entro un congruo termine agli adempimenti richiesti dal comma 1.

3. Qualora il proprietario non adempia entro il termine previsto del comma 2 del presente articolo, consegue la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 10,00 ad € 60,00.
4. Alla violazione del presente articolo consegue la sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo di rimozione delle opere.

ART. 6

AUTORIZZAZIONI PER L'ACCESSO NELLE ZONE A TRAFFICO LIMITATO

1. Chiunque intende ottenere l'autorizzazione per accedere all'interno delle zone a traffico limitato, deve presentare la richiesta in carta semplice o attraverso la compilazione dell'apposito modulo presentandola all'ufficio competente. L'autorizzazione non sarà nominale come previsto dall'art. 3, ma riporterà la targa del veicolo e dovrà essere esposta in maniera ben visibile sul cruscotto del veicolo stesso.
2. Sono previste due tipologie di autorizzazione: quella permanente e quella temporanea. Le autorizzazioni verranno rilasciate alle seguenti categorie di richiedenti:
 - Autorizzazione permanente
 - a) Ai veicoli intestati o in uso esclusivo ai residenti all'interno della ZTL. In tale categoria di autorizzati non rientrano le persone domiciliate.
 - b) Ai veicoli in uso ai mezzi di soccorso, alle forze di polizia ed intestati al Comune di Casciana Terme Lari sono autorizzati permanentemente al transito nella ZTL, con i limiti previsti per la sosta ad eccezione di esigenze dovute per l'adempimento dei propri servizi istituzionali.
 - c) Ai veicoli che espongono lo speciale contrassegno rilasciato alle persone con limitata o impedita capacità motoria.
 - d) Ai veicoli che espletano servizi di pubblica utilità.
 - Autorizzazioni Temporanee
 - a) Ai veicoli intestati o in uso esclusivo ai titolari di attività commerciali o produttive con sede all'interno della ZTL, solo a seguito di motivata richiesta ed esclusivamente per il tempo strettamente necessario all'espletamento delle attività indicate nella richiesta.
 - b) A tutti quei veicoli che abbiano l'esigenza di accedere per il compimento di determinate operazioni di carico e scarico. L'autorizzazione in tal caso sarà valida esclusivamente per il tempo strettamente necessario all'espletamento delle attività indicate nella richiesta e potrà prevedere anche deroghe relative alla sosta in area in cui vige il divieto.
 - c) in occasione della celebrazione di matrimoni, sarà autorizzato il transito e la sosta ad un solo

veicolo più un'ulteriore mezzo che potrà essere autorizzato esclusivamente al transito.

3. Le autorizzazioni saranno rilasciate nel rispetto delle norme contenute nelle ordinanze istitutive delle zone a traffico limitato.
4. I trasgressori del presente articolo saranno puniti ai sensi di quanto previsto dal Codice della Strada.

ART. 7

RILASCIO DI AUTORIZZAZIONI IN DEROGA E MODALITÀ DELLE OPERAZIONI DI CARICO E SCARICO MERCI

1. Chiunque intende ottenere l'autorizzazione per l'accesso e la sosta in deroga ai limiti e divieti imposti nelle strade e piazze comunali deve presentare la richiesta in carta semplice o attraverso la compilazione dell'apposito modulo da presentare all'ufficio competente.
2. L'autorizzazione non sarà nominale come previsto dall'art. 3, ma riporterà la targa del veicolo e dovrà essere esposta in maniera ben visibile sul cruscotto del veicolo stesso.
3. Per l'accesso e la sosta in deroga in occasione della celebrazione di matrimoni, sarà autorizzato il transito e la sosta ad un solo veicolo più un ulteriore mezzo che potrà essere autorizzato esclusivamente al transito.
4. Le operazioni di carico e scarico di merci da effettuarsi sul suolo pubblico devono essere concluse con sollecitudine, senza interruzioni della circolazione stradale ed evitando ogni danno e pericolo per cose e persone.
5. Dalla violazione dei commi 2 e 4, consegue la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 10,00 ad € 60,00.

ART. 8

OBBLIGHI DEGLI OCCUPANTI SUOLO PUBBLICO

1. I titolari di autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico previsti nei precedenti articoli, devono evitare di gettare, anche momentaneamente, lasciar cadere o dar causa che cada sul suolo pubblico alcun residuo o rifiuto che possa comunque sporcare, imbrattare od insudiciare il suolo stesso; in ogni caso, la pulizia del suolo è a carico del titolare e deve essere effettuata immediatamente.
2. Dalla violazione del presente articolo, consegue la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 ad € 150,00.
3. Alla violazione del presente articolo consegue la sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo

del ripristino dello stato dei luoghi.

ART. 9

COMMERCIO ED ALTRE ATTIVITÀ AMBULANTI

1. L'esercizio delle attività ambulanti in genere è consentito solo nel rispetto delle leggi del commercio e di pubblica sicurezza; è comunque vietata l'attività di lavavetri e commerciale con offerta ai conducenti di veicoli agli incroci stradali o lungo le strade pubbliche.
2. Al fine di garantire una corretta concorrenza commerciale, il commercio ambulante può essere effettuato stando nel rispetto delle norme sulla circolazione stradale e per un tempo massimo di 30 minuti, con obbligo di spostarsi ad una distanza superiore a 100 m rispetto al luogo di vendita precedente e con divieto di esercitare il commercio nella stessa strada per più di due volte al giorno.
3. È proibito ai venditori ambulanti, ed agli esercenti mestieri ambulanti in genere, di gettare anche momentaneamente o lasciar cadere sul suolo pubblico alcun residuo o rifiuto di quanto fa oggetto del loro commercio od industria; in ogni caso, la pulizia del suolo è a loro carico e deve essere effettuata immediatamente.
4. Dalla violazione del comma 2 del presente articolo, consegue la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 10,00 ad € 60,00.
5. Dalla violazione del comma 3 del presente articolo, consegue la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 ad € 300,00.
6. Alla violazione del presente articolo consegue la sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo di sospendere l'attività.

ART. 10

TENDE

1. Salvo quanto prescritto negli altri regolamenti comunali ed eventualmente nell'autorizzazione, tutte le tende aggettanti sul suolo pubblico devono essere mobili e collocate in modo da non nascondere le luci dell'illuminazione, i cartelli indicatori delle vie, i quadri delle affissioni pubbliche od altra cosa destinata alla pubblica visibilità, specialmente se d'interesse artistico.
2. Dalla violazione del presente articolo, consegue la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 10,00 ad € 60,00.
3. Alla violazione del presente articolo consegue la sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo di rimozione delle opere non autorizzate.

ART. 11

INSEGNE, VETRINE E PUBBLICITÀ LUMINOSA

1. E' consentita l'esposizione di cartelli ed insegne nel rispetto e con le modalità previste dal Regolamento Edilizio e dal Codice della Strada.
2. In caso di riparazioni o di modificazioni del piano stradale che richiedessero la temporanea rimozione di mostre, vetrine o altri oggetti occupanti il suolo pubblico, i concessionari sono obbligati ad eseguire tale rimozione e la ricollocazione in pristino con le modifiche rese necessarie dalle nuovo stato dei luoghi, a loro spese e sotto la loro responsabilità.

ART. 12

DIVIETO DI GIOCHI SU SUOLO PUBBLICO

1. Sul suolo pubblico adibito a transito sia di veicoli che pedonale, è vietato giocare con oggetti o con animali e compiere qualsiasi esercitazione sportiva che possa recare intralcio alla circolazione o disturbo alle persone, salvo autorizzazione rilasciata ai sensi del Codice della Strada.
2. Dalla violazione del presente articolo, consegue la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 10,00 ad € 60,00.
3. Alla violazione del presente articolo consegue altresì la sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo di sospensione dell'attività

CAPO III - PULIZIA DEI CENTRI ABITATI

ART. 13

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

1. Ferme restando le disposizioni in materia di igiene e sanità pubblica, tutti i luoghi aperti al pubblico, soggetti a servitù di pubblico passaggio od anche semplicemente in vista al pubblico, debbono essere tenuti costantemente puliti e sgombri da qualsiasi materiale.
2. A tal fine è proibito deporvi, lasciarvi cadere o dar causa che vi cadano, in qualsiasi ora del giorno o della notte, acqua, spazzatura, animali morti, avanzi di erbaggi e di frutta e qualsiasi altra materia che ingombri, occupi o lordi il suolo pubblico, fatte salve altre disposizioni comunali che lo consentano.

3. Dalla violazione del presente articolo, consegue la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 ad € 300,00.
4. Alla violazione del presente articolo consegue la sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo del ripristino dello stato dei luoghi.

ART. 14

PULIZIA DEI PORTICI, DEI CORTILI, DELLE SCALE E DEI TERRENI

1. I proprietari e gli occupanti degli edifici hanno l'obbligo di mantenere la pulizia ed il decoro di portici, cortili, scale, tettoie dei magazzini e dei cortili e di ogni altro simile accessorio o pertinenza degli edifici stessi.
2. Per la prevenzione di incendi, sicurezza, igiene e decoro nei centri abitati i proprietari o affittuari di prati e scarpate devono provvedere al taglio ed asporto dell'erba e delle sterpaglie fino a 40 metri dalle abitazioni e 10 metri dal confine stradale, provvedere al taglio degli alberi e della vegetazione che ostruisca la visuale del panorama nei luoghi classificati dal Comune come punti panoramici.
3. L'agente accertatore intima al proprietario di provvedere entro un congruo termine agli adempimenti richiesti dai commi 1 e 2.
4. Qualora il proprietario non adempia entro il termine previsto del comma 3 del presente articolo, consegue la sanzione amministrativa del pagamento di € 600,00.
5. Alla violazione del presente articolo consegue la sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo del compimento di una determinata attività.

ART. 15

TRASPORTO DI MATERIALE DI FACILE DISPERSIONE

1. Il trasporto di qualsiasi materia di facile dispersione, (come sabbia, terra, detriti, sostanze in polvere, liquidi e semi-liquidi, ecc.) deve essere effettuato in modo che nulla venga disperso sul suolo pubblico.
2. Per le sostanze che possono sollevarsi in aria, ad esempio segature e materiali simili, il carico dovrà essere convenientemente coperto, in modo che le stesse non abbiano a disperdersi nell'aria.
3. Ai contravventori, oltre alla sanzione inflitta, è fatto obbligo di provvedere all'immediata pulizia del suolo pubblico.
4. Lo stesso obbligo grava su quanti, caricando e scaricando merci di qualsiasi genere, hanno provocato imbrattamento del suolo pubblico.

5. Dalla violazione del presente articolo, consegue la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 ad € 150,00.
6. Alla violazione del presente articolo consegue la sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo dell'immediata pulizia del suolo pubblico.

ART. 16

DIVIETO DI LAVAGGIO E RIPARAZIONE DI VEICOLI

1. Sulle aree pubbliche o aperte al pubblico sono proibiti il lavaggio e la riparazione di veicoli e autoveicoli in genere.
2. Dalla violazione del presente articolo, consegue la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 ad € 150,00.
3. Alla violazione del presente articolo consegue la sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo della sospensione dell'attività.

ART. 17

PULIZIA DELLE VETRINE

1. L'occupazione, con scale o sgabelli, del suolo pubblico antistante i negozi, gli esercizi pubblici, ecc. per la pulizia delle vetrine è consentita, senza speciale autorizzazione, per il tempo strettamente necessario.

ART. 18

DIVIETO DI LANCIO DI VOLANTINI

1. Salvo che non sia autorizzato dal Comune per motivi di pubblica utilità, nelle strade, piazze e spazi pubblici o comunque aperti al pubblico, sono vietati il lancio e la collocazione sulle auto di volantini, opuscoli, foglietti e altri oggetti che possano, comunque, alterare la nettezza del suolo o dell'abitato.
2. Dalla violazione del presente articolo, consegue la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 ad € 300,00.
3. Alla violazione del presente articolo consegue la sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo della sospensione dell'attività.

ART. 19

SPARGIMENTO LIQUAMI

1. E' vietato lo spargimento dei liquami provenienti da allevamenti zootecnici, all'interno dei centri abitati.
2. Lo spargimento dei liquami, nel rispetto di ogni altra disposizione prevista dalla vigente normativa, è consentito al di fuori dei centri abitati, nel rispetto della distanza minima di ml. 50 dagli stessi e dalle abitazioni. Fuori dai centri abitati è sempre consentito lo spargimento del letame maturo.
3. E' vietato lo spargimento dei liquami, durante la stagione estiva, dal 15 giugno al 31 agosto, dalle ore 10.00 alle ore 18.00.
4. L'utilizzazione dei fertilizzanti organici di cui al presente articolo è vietato:
 - a) per una fascia di rispetto dei centri, dei nuclei abitativi e delle abitazioni, di 100 metri (misurati a partire dalle superfici esterne degli edifici posti nella cintura perimetrali), nel caso di liquami. Tale divieto non si applica allo spargimento del letame maturo;
 - b) per una fascia di rispetto di 50 metri dalle strutture o attrezzature o servizi pubblici o aperte al pubblico (quali impianti e campi sportivi, parchi urbani, ecc..) nel caso di liquami. Tale divieto non si applica nel caso di spargimento del letame maturo secondo le tradizionali pratiche agronomiche;
 - c) nelle zone di tutela assoluta e di rispetto di sorgenti, pozzi e punti di presa di acque destinate al consumo umano ai sensi del dpr n.236/1988.
5. Dalla violazione del presente articolo, consegue la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 150,00 ad € 1000,00.

CAPO IV – DECORO DEI CENTRI ABITATI

ART. 20

MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI

1. I proprietari devono mantenere in buono stato di conservazione le porte delle case, dei negozi e gli infissi in genere prospicienti l'esterno, l'androne e le scale; in modo particolare devono essere curate le inferriate dei giardini e qualsiasi altra recinzione dei medesimi.
2. I proprietari sono, inoltre, responsabili della conservazione e pulizia delle targhe dei numeri civici; uguali obblighi incombono al proprietario delle insegne.
3. I proprietari dei fabbricati hanno, inoltre, l'obbligo di provvedere all'estirpamento dell'erba lungo

tutto il fronte delle proprie case, lungo i relativi muri di cinta, fino alla linea esterna del marciapiede rispetto all'asse stradale.

4. L'agente accertatore intima al proprietario di provvedere entro un congruo termine agli adempimenti richiesti dai commi 1, 2 e 3.
5. Qualora il proprietario non adempia entro il termine previsto del comma 4 del presente articolo, consegue la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 a € 300,00.
6. E' vietato apporre o disegnare sui muri esterni e sulle porte, scritti, segni o figure, se non autorizzati, come pure insudiciare, macchiare, tingere con colori o altro, i muri e le porte esterne degli edifici, i monumenti ed i manufatti pubblici. La cancellazione di quanto sopra ed il ripristino di muri, manufatti, ecc. viene disposto a spese del contravventore.
7. Dalla violazione del comma 6 del presente articolo, consegue la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 ad € 150,00. La sanzione è raddoppiata in caso di monumenti o in ogni caso di manufatti di interesse storico-artistico.
8. Alla violazione del presente articolo consegue la sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo del compimento di una determinata attività.

ART. 21

COLLOCAMENTO DI CARTELLI ED ISCRIZIONI

1. Salve le norme del regolamento edilizio e degli altri regolamenti, il collocamento dei cartelli e delle iscrizioni di qualunque specie e, in genere, di ogni opera esteriore a carattere permanente, può essere vietato a tutela della bellezza panoramica e per rispetto all'arte o alla storicità dei luoghi.
2. Sulle facciate degli edifici dichiarati di importanza monumentale, anche se di semplice interesse locale, non è consentita l'apposizione di iscrizioni e di insegne.
3. Nei luoghi o negli edifici suddetti è vietata, altresì, l'affissione dei manifesti, degli avvisi e, in genere, di qualunque mezzo di pubblicità.
4. Dalla violazione del presente articolo, consegue la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 ad € 300,00.
5. Alla violazione del presente articolo consegue la sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo del ripristino dello stato dei luoghi.

ART. 22

COLLOCAMENTO DI TARGHE O LAPIDI COMMEMORATIVE

1. Il collocamento di monumenti, targhe o lapidi commemorative lungo le vie e sulle piazze pubbliche deve essere autorizzato dal Comune.
2. Dalla violazione del presente articolo, consegue la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 ad € 150,00.
3. Alla violazione del presente articolo consegue la sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo del ripristino dello stato dei luoghi.

ART. 23

COLLOCAMENTO DI OGGETTI VARI

1. Gli oggetti di ornamento mobili (come vasi da fiori, gabbie da uccelli, sostegni di tende, ombrelloni da sole, ecc.) posti sulle finestre e sui balconi, devono essere assicurati in modo da evitare che possano cadere, o comunque costituire un pericolo.
2. Nell'innaffiare i vasi da fiori posti su finestre o balconi, e nello stendere la biancheria, si deve evitare la caduta dell'acqua sul suolo pubblico, sui muri ed evitare che vi possa essere sgocciolio sui passanti.
3. Dalla violazione del presente articolo, consegue la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 10,00 ad € 60,00.
4. Alla violazione del comma 1 del presente articolo consegue la sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo del compimento di una determinata attività.

ART. 24

DEPOSITI IN PROPRIETÀ PRIVATE

1. Nelle proprietà private esposte alla pubblica vista, è vietato il collocamento o il deposito di materiali pregiudizievoli per il decoro urbano.
2. Dalla violazione del presente articolo, consegue la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 10,00 ad € 60,00.
3. Alla violazione del presente articolo consegue la sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo della rimozione dell'opera abusiva.

ART. 25

SPOLVERAMENTO DI PANNI E TAPPETI

1. E' vietato scuotere, spolverare e sbattere dai balconi e dalle finestre degli edifici prospicienti

pubbliche vie e piazze, panni od altri oggetti simili.

2. Dalla violazione del presente articolo, consegue la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 10,00 ad € 60,00.

ART. 26

RIFIUTI

1. E' vietato collocare fuori dagli appositi cassonetti o raccoglitori, in luoghi pubblici o aperti al pubblico, qualsiasi genere di rifiuti.
2. E' vietato collocare all'interno degli appositi cassonetti rifiuti diversi da quelli previsti.
3. Nelle zone in cui viene effettuata la raccolta porta a porta gli appositi contenitori dovranno essere posti a bordo strada il giorno precedente a quello previsto per la raccolta della tipologia del rifiuto, non prima delle ore 20:00 nel periodo compreso tra il mese di Ottobre ed il mese di Aprile e non prima delle 22:00 nel periodo compreso tra il mese di Aprile ed il mese di Ottobre. I contenitori ed i sacchetti dovranno essere collocati in modo tale da non creare pericolo o intralcio per i pedoni o i veicoli in marcia.
4. Dalla violazione del comma 1, consegue la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 ad € 300,00.
5. Alla violazione dei commi 2 e 3, consegue la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 10,00 a € 60,00.
6. Alla violazione del presente articolo consegue la sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo del compimento di una determinata attività.

ART. 27

VIALI E GIARDINI PUBBLICI

1. Nei viali e giardini pubblici è vietato:
 - a) introdursi, nelle parti riservate ai soli pedoni, con veicoli in genere, cavalli ed altri animali, eccettuati i cani, i quali devono essere sempre tenuti a guinzaglio;
 - b) recare qualsiasi ostacolo o deviare il corso dell'acqua dei rigagnoli;
 - c) passare sulle aiuole;
 - d) danneggiare o imbrattare i sedili, danneggiare siepi ed alberi, salire sugli alberi, appendervi o appoggiarvi oggetti, staccare rami, piante, fiori, foglie e frutti;
 - e) collocare sedie, baracche, panche, ed altre cose fisse o mobili;

- f) abbandonare effetti e cose personali di qualsiasi genere, con particolare riferimento a quelle che possano costituire motivo di pericolo.
2. Le norme suddette, in quanto applicabili, valgono anche per il caso di aiuole, piante e simili esistenti nelle vie e piazze dei centri abitati.
 3. Dalla violazione del presente articolo, consegue la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 ad € 150,00.
 4. Alla violazione del presente articolo consegue la sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo del ripristino dello stato dei luoghi.

ART. 28

VASCHE E FONTANE

1. E' proibito gettare pietre, detriti e qualsiasi altro oggetto solido o sostanza liquida nelle fontane pubbliche, o utilizzare le stesse per lavare attrezzi da lavoro.
2. Dalla violazione del presente articolo, consegue la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 ad € 150,00.
3. Alla violazione del presente articolo consegue la sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo del ripristino dello stato dei luoghi e dell'obbligo di sospendere una determinata attività.

ART. 29

EDIFICI E IMPIANTI DI PUBBLICO INTERESSE

1. E' vietato guastare o manomettere, in qualsiasi modo, gli edifici, i manufatti, la segnaletica, gli impianti e simili, sia pubblici che privati.
2. Dalla violazione del presente articolo, consegue la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 ad € 300,00.
3. Alla violazione del presente articolo consegue la sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo del ripristino dello stato dei luoghi.

CAPO V -QUIETE PUBBLICA

ART. 30

ESERCIZIO DI MESTIERI, ARTI ED INDUSTRIE

1. Chi esercita un'arte, mestiere o industria o comunque un'attività rumorosa deve usare ogni cautela per evitare molestie od incomodi agli abitanti vicini.
2. Dal 01 settembre al 30 giugno, salvo speciale autorizzazione, nei centri abitati è vietato esercitare le attività indicate nel comma 1, tra le ore 20.30 e le ore 07.30 e tra le ore 13.00 e le ore 14.30
3. Dal 01 luglio al 31 agosto, salvo speciale autorizzazione, nei centri abitati è vietato esercitare le attività indicate nel comma 1, tra le ore 20.00 e le ore 08.00 e tra le ore 13.00 e le ore 15.30.
4. Sono esclusi dal presente articolo i lavori di manomissione della sede stradale regolarmente autorizzati ai sensi del presente regolamento.
5. Il Sindaco può disporre maggiori limitazioni se i rumori o i disturbi risultano molesti in altre ore.
6. Dalla violazione del presente articolo, consegue la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 100,00 ad € 600,00.
7. Alla violazione del presente articolo consegue la sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo della cessazione immediata dell'attività rumorosa.

ART. 31

RUMORI NELLE ABITAZIONI PRIVATE

1. Nelle abitazioni private è vietato produrre o lasciare produrre rumori o suoni di qualunque specie che possano recare, comunque, disturbo ai vicini, salvo che i rumori siano causati da un'attività autorizzata e nel rispetto di quanto prescritto dall'autorizzazione stessa.
2. Dalla violazione del presente articolo, consegue la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 ad € 150,00.
3. Alla violazione del presente articolo consegue la sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo della cessazione immediata dell'attività rumorosa.

ART. 32

DIVIETO DI SCHIAMAZZI NELLE VIE E PIAZZE

1. Di notte sono vietati gli schiamazzi nelle vie e nelle piazze.
2. Dalla violazione del presente articolo, consegue la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 ad € 150,00.
3. Alla violazione del presente articolo consegue la sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo della cessazione immediata dell'attività rumorosa.

ART. 33

TELEVISORI, RADIO, VIDEOGIOCHI

1. Sia nei locali di vendita che negli esercizi pubblici, il funzionamento di televisori, apparecchi radio, juke-box, videogiochi, ecc. deve essere tale da non arrecare disturbo agli abitanti vicini.
2. Dalla violazione del presente articolo, consegue la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 ad € 300,00.
3. Alla violazione del presente articolo consegue la sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo della cessazione immediata dell'attività rumorosa.

CAPO VI – DETENZIONE DI ANIMALI

ART. 34

DISPOSIZIONI E DIVIETI GENERALI

1. Il possessore di un animale ne ha cura e rispetta le norme dettate per la sua tutela.
2. Gli animali, in rapporto alle dimensioni, alla forza ed al grado di aggressività sono condotti da persone di condizione psicofisica adeguata.
3. Nei luoghi privati gli animali sono lasciati liberi ove idonea recinzione impedisca qualsiasi interferenza dei medesimi con chiunque transiti su area limitrofe adibite a pubblico transito, il proprietario o detentore deve adottare tutti gli accorgimenti necessari a far sì che all'animale sia impedita la fuga dal luogo di detenzione.
4. All'interno dei centri abitati è possibile detenere un massimo di due cani.
5. Qualora, nonostante idonea recinzione gli animali da area privata disturbino o spaventino chi percorre le aree limitrofe adibite a pubblico transito, il detentore ovvia all'inconveniente installando opportune barriere oscuranti.
6. E' vietato su area pubblica lasciare cani incustoditi o vaganti, gli stessi dovranno essere condotti al guinzaglio o essere muniti di museruola.
7. Dalla violazione del presente articolo, consegue la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 ad € 150,00.
8. Alla violazione del presente articolo consegue la sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo del compimento di una determinata attività.

ART. 35

MALTRATTAMENTO DI ANIMALI

1. E' vietato maltrattare gli animali, tenerli all'esterno se non convenientemente riparati, isolarli in rimesse o cantine, segregarli in contenitori e trasportarli rinchiusi nei cofani degli autoveicoli.
2. Dalla violazione del presente articolo, salvo l'applicazione delle norme previste dal Codice Penale, consegue la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 100,00 ad € 600,00.
3. Alla violazione del presente articolo consegue la sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo del compimento di una determinata attività.

ART. 36

PULIZIA DI LUOGHI E LOCALI PUBBLICI DALLE DEIEZIONI DI ANIMALI

1. Il custode dell'animale rimuove le deiezioni prodotte dal medesimo con apposita attrezzatura.
2. I contenitori usati sono depositati ben chiusi nei cassonetti per la raccolta dei rifiuti urbani o nei cestini stradali.
3. Chiunque conduca un animale su aree pubbliche o in ambienti aperti al pubblico porta con se idonea attrezzatura per l'eventuale rimozione degli escrementi. L'attrezzatura è mostrata a richiesta degli organi di vigilanza.
4. E' vietato permettere agli animali di urinare su edifici, monumenti, veicoli in sosta e sulle aiuole dei parchi pubblici.
5. Non sono soggetti alle disposizioni del seguente articolo gli animali condotti da disabili.
6. Dalla violazione del presente articolo, consegue la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 ad € 150,00.
7. Alla violazione del presente articolo consegue la sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo del ripristino dello stato dei luoghi.

ART. 37

DISTURBO DA ANIMALI

1. Il possessore di animali adotta tutti gli opportuni provvedimenti per evitare qualsiasi disturbo alla collettività.
2. E' vietato detenere nell'abitato animali che producano rumori o odori tali da arrecare inconvenienti.
3. L'Amministrazione comunale qualora accerti che la presenza di animali, anche se detenuti su

proprietà privata, provochi inconvenienti igienici può, su parere dell'Azienda Sanitaria Locale, ordinarne l'allontanamento.

ART. 38

CANI

1. Ai cani condotti al guinzaglio e muniti di museruola o altro idoneo sistema di sicurezza è consentito l'accesso a tutte le aree pubbliche e di uso pubblico, compresi i giardini e i parchi ove non sia motivatamente altrimenti previsto. In quest'ultimo caso il divieto è evidenziato mediante idonea segnaletica.
2. E' vietato l'accesso ai cani: in aree destinate ed attrezzate per particolari scopi come le aree giochi per bambini, nelle scuole ove non sia giustificato da scopi didattici, e nei luoghi di culto.
3. I cani accompagnati dal loro detentore, muniti di guinzaglio o museruola o altro idoneo sistema di sicurezza, accedono a tutti gli esercizi pubblici fatta eccezione per quelli in cui l'accesso è vietato da altre norme o da specifica determinazione dell'esercente, evidenziata al pubblico tramite avviso ben visibile.
4. Qualora non sia possibile l'individuazione del proprietario il cane vagante su area pubblica o aperta al pubblico è catturato e dato in custodia al rifugio per animali e randagi, dopo i previsti controlli sanitari. Il proprietario detentore è tenuto al pagamento delle spese di cattura e custodia dell'animale rinvenuto.
5. I cani impiegati nella pastorizia per radunare il bestiame ed i cani da caccia nelle località fuori dal centro abitato, quando nel periodo consentito, siano accompagnati dal detentore autorizzato alla pratica venatoria e si trovino nell'atto di caccia, circolano senza guinzaglio e museruola.
6. Dalla violazione del presente articolo, consegue la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 ad € 150,00.

ART. 39

GATTI

1. Le colonie feline presenti sul territorio comunale sono censite dal comune sia d'ufficio che su istanza di parte.
2. Le colonie feline non sono spostate dal luogo dove abitualmente risiedono; eventuali trasferimenti sono effettuati in collaborazione con l'Azienda Sanitaria Locale.

CAPO VII - NORME DL SICUREZZA NEGLI ABITATI

ART. 40

USO DI FIAMMA LIBERA

1. Particolari precauzioni debbono essere adottate da coloro che usano fiamme libere per evitare qualsiasi danno a cose e persone.
2. Nei periodi in cui è consentita l'accensione di fuochi è fatto divieto di effettuare abbruciamenti senza averne dato preventiva comunicazione all'ufficio competente.
3. Nella comunicazione dovranno essere indicati il periodo durante il quale si intende procedere all'accensione del fuoco, il luogo in cui sarà acceso ed il nominativo dell'addetto al controllo.
4. E' vietata l' accensione di fuochi nel periodo estivo, nel rispetto di quanto stabilito da apposita ordinanza Sindacale.
5. Indipendentemente dal periodo a rischio di cui al comma 4, è vietata l'accensione di fuochi in presenza di vento intenso, in ogni caso l'abbruciamento deve essere tenuto sotto costante controllo fino al completo spengimento. Il fuoco deve essere acceso ad una distanza minima di 100 metri dalle abitazioni e dalle strade, il materiale da bruciare deve essere smaltito in piccoli mucchi ed in modo tale da non arrecare disagio ai centri abitati con il fumo.
6. Alla violazione del comma 2 del presente articolo consegue la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 ad € 75,00.
7. Alla violazione dei commi 4 e 5 del presente articolo, consegue la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 100,00 ad € 300,00.
8. Alla violazione del presente articolo consegue la sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo della cessazione immediata dell'attività.

ART. 41

ACCENSIONE DI POLVERI, LIQUIDI INFIAMMABILI E FUOCHI ARTIFICIALI

1. Nell'ambito dell'abitato non è consentito, senza speciale autorizzazione, accendere polveri o liquidi infiammabili, fuochi artificiali, falò e simili o fare spari in qualsiasi modo e con qualunque arma.
2. E' pure vietato gettare fiammiferi od altri oggetti accesi in qualsiasi luogo di pubblico passaggio.
3. Dalla violazione del comma 2 del presente articolo, consegue la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 ad € 150,00.

4. Dalla violazione delle norme contenute nel comma 1 del presente articolo conseguono le sanzioni previste dalla normativa vigente in tema di pubblica sicurezza.

ART. 42

TETTI, CORNICIONI E CANALI DI GRONDA DEGLI EDIFICI

1. I tetti, i cornicioni, i fumaioli, le balconate, i terrazzi e simili devono essere mantenuti in buono stato e convenientemente assicurati in modo da impedire caduta di tegole, lastre, pietre od altro materiale.
2. E' fatto obbligo ai proprietari di edifici di impedire il gocciolamento di acqua dai tetti e dai canali di gronda sul suolo pubblico.
3. L' agente accertatore intima al proprietario di provvedere entro un congruo termine agli adempimenti richiesti per la messa in sicurezza.
4. Qualora il proprietario non adempia entro il termine previsto del comma 3 del presente articolo, consegue la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 200,00 ad € 500,00.
5. Alla violazione del presente articolo consegue la sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo del compimento di una determinata attività.

ART. 43

MANUTENZIONE DI AREE DI PUBBLICO TRANSITO

1. Qualunque guasto o rottura, che si verifichi sul pavimento, griglie o telai dei portici o marciapiedi di proprietà privata soggetta a servitù di pubblico passaggio, deve essere prontamente riparato a cura e spese del proprietario, il quale deve provvedere immediatamente ad una adeguata segnalazione del guasto o della rottura.
2. Uguale obbligo è fatto agli utenti di griglie, telai, botole e simili esistenti sul suolo pubblico.
3. Dalla violazione del presente articolo, consegue la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 100,00 ad € 300,00.
4. Alla violazione del presente articolo consegue la sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo del ripristino dello stato dei luoghi.

CAPO VIII - ACCERTAMENTI, SANZIONI E DISPOSIZIONI FINALI

TITOLO I
MODALITA' DEGLI ACCERTAMENTI

ART. 44

ACCERTAMENTI

1. Per l'attività di accertamento e di irrogazione delle sanzioni amministrative per le violazioni delle norme del presente regolamento, si applicano le procedure di cui al Capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689.

ART. 45

PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA

1. Qualora sia previsto un importo minimo ed un importo massimo è ammesso il pagamento di una somma in misura pari alla terza parte del massimo prevista per la violazione commessa, o se più favorevole, il doppio dell'importo minimo previsto per la violazione commessa.
2. Qualora alla violazione di un articolo non sia espressamente prevista una sanzione, si applicherà la sanzione amministrativa pecuniaria di € 50,00.
3. Il pagamento della sanzione deve avvenire entro 60 giorni dalla data di contestazione o notificazione degli estremi della violazione.

ART. 46

MODALITÀ DEL RICORSO

1. Entro il termine di trenta giorni dalla data di contestazione o notificazione della violazione, gli interessati possono far pervenire al Sindaco scritti difensivi e documenti e possono richiedere di essere sentiti dall'Autorità competente ad esprimersi in merito al ricorso.

TITOLO II

SANZIONI AMMINISTRATIVE ACCESSORIE

ART. 47

**SANZIONE AMMINISTRATIVA ACCESSORIA DELL'OBBLIGO DI RIPRISTINO
DELLO STATO DEI LUOGHI**

1. La sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo del ripristino dello stato dei luoghi consiste nell'obbligo da parte del trasgressore di interrompere il comportamento sanzionato e nell'attivarsi al fine di riportare lo stato dei luoghi o delle cose a quello che era prima del compimento del comportamento sanzionato.
2. Nel caso in cui le norme del presente regolamento dispongono che da una violazione consegua la sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo del ripristino dello stato dei luoghi, l'agente accertatore ne fa menzione nel verbale di accertamento, indicando il tempo entro il quale il trasgressore deve provvedere ad adempiere.

ART. 48

SANZIONE AMMINISTRATIVA ACCESSORIA DELL'OBBLIGO DI COMPIERE DI UNA DETERMINATA ATTIVITÀ

1. La sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo di compiere una determinata attività consiste nell'obbligo da parte del trasgressore di compiere l'attività richiesta, la cui omissione ha portato alla violazione delle norme del presente regolamento.
2. Nel caso in cui le norme del presente regolamento dispongono che da una violazione consegua la sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo di compiere una determinata attività, l'agente accertatore ne fa menzione nel verbale di accertamento, indicando il tempo entro il quale il trasgressore deve provvedere ad adempiere.

ART. 49

SANZIONE AMMINISTRATIVA ACCESSORIA DELL'OBBLIGO DI SOSPENDERE UNA DETERMINATA ATTIVITÀ

1. La sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo di sospendere una determinata attività consiste nell'obbligo da parte del trasgressore di sospendere l'attività che ha portato alla violazione delle norme del presente regolamento.
2. Nel caso in cui le norme del presente regolamento dispongono che da una violazione consegua la sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo di sospendere una determinata attività, l'agente accertatore ne fa menzione nel verbale di accertamento.

ART. 50

OSSERVANZA DI ALTRE DISPOSIZIONI E DEI REGOLAMENTI COMUNALI

1. Per quanto non espressamente contemplato dal presente regolamento, si applicano le norme vigenti nonché quanto previsto da altri regolamenti comunali e/o ordinanze sindacali.

ART. 51

EFFICACIA DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento, entra in vigore il 1 gennaio 2016.
2. Ogni disposizione contraria o incompatibile con il presente regolamento si deve intendere abrogata, con effetto dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.